



Gennaio 2020

## Comunicazione ai clienti relativa alla banca dati F-Gas

Gentile Cliente,

Siamo ad informarLa che, con l'introduzione del nuovo D.P.R.146/2018 e l'istituzione a livello **nazionale**, della nuova Banca dati F-Gas, inerente la vendita, e la registrazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, **non ermeticamente sigillate ed ermeticamente sigillate**, vengono introdotti degli adempimenti da ottemperare anche da parte di:

**venditori, installatori, e degli operatori.**

### LINK UTILI

Il portale della Banca dati, riporta quattro principali Aree di funzionalità, consultabili all'indirizzo web di seguito:

<https://bancadati.fgas.it/#!/home>

Il portale Banca dati, è raggiungibile anche dal sito F-Gas al link <https://www.fgas.it/> cliccando su **"Accedi alla Banca Dati F-Gas"**.

In caso di iscrizione, vanno richieste le credenziali d'accesso, che si ottengono cliccando sulla funzionalità desiderata e seguendo le istruzioni lì elencate, oppure consultando il manuale funzione al link <https://bancadati.fgas.it/#!/manuals>

### Chi si deve registrare?

#### **Il venditore:**

(anche se non in possesso della certificazione F-Gas).

Chi effettua una **vendita** di un **dispositivo non ermeticamente sigillato**, contenente gas fluorurato effetto serra. (vedere sotto la tabella in " 2. comunicazioni vendite ").

#### **L'installatore/riparatore:**

Impresa e/o tecnico, già in possesso della certificazione F-Gas, che effettua **installazioni, interventi di controllo perdite, recupero refrigerante, smantellamento del dispositivo** etc.

#### **L'operatore:**

Il possessore, oppure chi per suo conto ne cura la supervisione, di un dispositivo contenente gas fluorurato effetto serra.

### Le quattro funzionalità e le attività connesse della banca dati:

Le quattro funzionalità sono:

**Venditori\_ Comunicazione vendite\_ Comunicazioni interventi\_ Operatori,**

#### **1. Venditori:**

Area riservata del portale Banca dati F-Gas, **per l'iscrizione delle imprese** che forniscono (vendono) gas fluorurati e dispositivi contenenti gas fluorurati effetto serra, **non ermeticamente sigillati**, anche se **non in possesso della certificazione F-Gas**.

## 2. Comunicazioni vendite:

Area riservata del portale Banca dati F-Gas, per la registrazione della vendita da parte del venditore, di **dispositivi** contenenti gas fluorurati **non ermeticamente sigillati, qualsiasi sia la loro carica di refrigerante.**

Schema registrazione vendita:

**NOTA:** L' **attività di installazione** si rende **necessaria** in caso di apparecchiature in cui si deve completare/assemblare il circuito frigorifero nel luogo di utilizzo della stessa (ad es.: sistemi split, motoevaporanti + condensatore remoto, etc...)

<b>Se viene venduto uno o più dispositivi a:</b>	<b>Quando l'installazione dell'apparecchiatura:</b>	<b>Il venditore deve, nel registro telematico:</b>
qualsiasi privato cittadino/ impresa/ ente	non è necessaria.	comunicare la vendita, indicando nell'apposita sezione che non è richiesta installazione (secondo Art.2 punto 20)
soggetti che svolgono attività commerciale, es. distributori/ grossisti o altri venditori	N.A.	non deve comunicare la vendita e non deve verificare/richiedere il certificato F-Gas
privati cittadini/ imprese/ enti non in possesso di certificato F-GAS.	è necessaria, ma non fornita dal venditore.	comunicare la vendita. Richiedere e allegare la dichiarazione, con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione a tecnici certificati F-Gas; oppure comunicare che tale dichiarazione è disponibile presso il proprio punto di vendita.
	è necessaria e fornita dal venditore (tramite proprio personale o con fornitori esterni).	comunicare la vendita. allegare la dichiarazione con la quale il venditore stesso si impegna a far installare l'apparecchiatura da un installatore certificato oppure comunicare che tale dichiarazione è a disposizione presso il proprio punto vendita.
privati cittadini/ imprese/ enti in possesso di certificato F-GAS.	è necessaria, ed eseguita direttamente dall'acquirente.	comunicare la vendita e verificare il certificato F-Gas dell'acquirente
imprese che svolgono attività d'installazione che indicano l'utilizzatore finale	è necessaria, ed eseguita dall'installatore.	comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale; verificare il certificato F-Gas dell'installatore

## 3. Comunicazioni interventi:

Area riservata ai tecnici in possesso di certificazione F-Gas, dedicata alla **registrazione di:**

- **installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tutti i dispositivi** contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
- **Controllo delle perdite** di tutti i dispositivi **non ermeticamente sigillati**
- **Controllo delle perdite** di tutti i dispositivi **ermeticamente sigillati** con carica di **refrigerante superiore a 10 ton. CO<sub>2</sub> equivalente. (vedi tabella sotto)**

Nel caso che l'apparecchiatura sia costituita da più circuiti, le informazioni vengono associate al singolo circuito.

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A. dall'**installazione** delle apparecchiature;

B. Dal primo intervento di **controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;**

C. Dallo **smantellamento** delle apparecchiature.

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019.

Lo stesso D.P.R. prevede, al comma 10 dell'articolo 16, che gli operatori delle apparecchiature verifichino le informazioni relative alle proprie apparecchiature (attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati) e possano scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

**Vanno comunicati/registrati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature (ermeticamente sigillate e non), a prescindere dal contenuto di F-GAS.**

Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli perdite, tutti gli altri interventi vanno comunicati a prescindere da quantità di gas refrigerante contenuto, se dispositivo ermeticamente sigillato o non.

#### **4. Operatori:**

Area riservata del portale Banca dati F-Gas agli operatori, cioè ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature contenenti gas fluorurati effetto serra. All'installazione o al primo intervento di manutenzione/riparazione di un dispositivo contenente F-gas, da parte di tecnici F-Gas, viene generato un **codice univoco dispositivo**, che va **conservato da parte dell'operatore**, per poter monitorare e consentire la registrazione degli interventi successivi.

Ad ogni intervento da parte del tecnico F-gas, viene generato un **codice intervento**, consultabile nel rapporto d'intervento. Associando il codice dispositivo e codice intervento nell'apposita sezione, l'operatore può creare quindi il proprio **registro delle apparecchiature**.

In base al D.P.R. 146/2018 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti gas fluorurati è assolto mediante la consultazione dei dati comunicati dalle imprese certificate alla Banca Dati F-gas.

Gli operatori accedono alle informazioni comunicate, relative alle proprie apparecchiature, attraverso l'area dedicata della Banca Dati F-gas.

### **Cosa rimane invariato rispetto a prima.**

- Il numero di **controlli annuali** in base alla quantità di carica, pari alle tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente
  - ◆ pari o superiore 5 ton. CO<sub>2</sub> equivalente, dispositivo non ermeticamente sigillato, annuale
  - ◆ pari o superiore 10 ton. CO<sub>2</sub> equivalente, dispositivo ermeticamente sigillate, annuale
  - ◆ pari o superiore 50 ton. CO<sub>2</sub> equivalente, semestrale
  - ◆ qualora ci sia un sistema di rilevamento perdite fisso, i tempi tra i controlli raddoppiano.
- I **controlli periodici F-Gas** vanno fatti da **personale certificato**. Lo svolgimento di tale attività senza la certificazione richiesta comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- È **cura dell'operatore** verificare che il tecnico sia certificato. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un'impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- Chi non ottempera agli **obblighi di ispezione periodica** delle apparecchiature è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro a carico del responsabile.
- Passati 30 giorni dall'intervento di riparazione sul circuito del refrigerante, va fatto un controllo di sicurezza, da parte dell'azienda che ha effettuato la riparazione.

### **Cosa varia rispetto a prima.**

- Venditori, installatori/manutentori e operatori si devono iscrivere al Registro telematico nazionale. La mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro.

- **Va registrata la vendita** di tutti i dispositivi non ermeticamente sigillati, contenenti gas fluorurati effetto serra. Il mancato inserimento in Banca Dati dell'avvenuta vendita comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
- In caso di vendita ad acquirente finale di apparecchiatura che necessita di **installazione**, il venditore deve richiedere una dichiarazione firmata da parte dell'acquirente che l'installazione verrà fatta a cura di un tecnico F-Gas (questa va inserita nella Banca dati o conservata in caso di controllo). La non ottemperanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
- Al primo intervento, o all'installazione se necessaria, viene generato **un codice univoco dispositivo, da custodire a cura dell'operatore.**
- Ad ogni intervento, viene generato un **codice intervento, da custodire a cura dell'operatore.**
- **Il registro dell'apparecchiatura va tenuto in forma telematica**, a cura dell'operatore.
- Non sussiste l'obbligo di tenere un libretto d'impianto cartaceo\*.
- Attività di installazione, riparazione, controllo, smantellamento, recupero vanno registrate nella banca dati. La mancata registrazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

\*L'articolo 16 del DPR 146/2018, di fatto abroga il libretto d'impianto F-Gas, in quanto viene istituita una banca dati che sostituisce le informazioni contenute nel libretto d'impianto.

I registri esistenti se non inseriti nella nuova banca dati, vanno tenuti per almeno 5 anni, per esibirli a richiesta delle autorità competenti.

A decorrere dell'ottavo mese l'entrata in vigore del DPR 146/2018, tutte le informazioni riguardanti i dati contenuti nei libretti F-Gas, devono essere inseriti nella nuova banca dati.

## **Vigilanza**

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n°163 del 5 dicembre 2019, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

## Documentazione di riferimento.

Tabella cariche ton. CO<sub>2</sub> equivalenti, per tipo di refrigerante:

Tipo refrigerante	GWP	5 ton. CO <sub>2</sub> equivalente, Kg. Carica refrigerante	10 ton. CO <sub>2</sub> equivalente, Kg. Carica refrigerante	50 ton. CO <sub>2</sub> equivalente, Kg. Carica refrigerante
R134a	1430	3,5	7	35
R404A	3922	1,3	2,5	12,7
R407C	1774	2,8	5,6	28,2
R507	3985	1,3	2,5	12,5
R452A	2140	2,3	4,7	23,4

## Fac simile, dichiarazione d'installazione.

Modulo dichiarazione d'installazione, nel caso sia da conservare nel punto vendita:

Timbro/logo rivenditore					
<b>Dichiarazione d'installazione, dispositivo contenente gas fluorurato, in base al D.P.R.146/2018</b>					
Al fine di ottemperare alla nuova direttiva del D.P.R 146/2018, riguardante l'installazione di dispositivi contenenti gas fluorurati, non ermeticamente sigillati,					
l'Acquirente .....; via .....					
n° .....; Luogo .....; Provincia .....					
Cap .....; Tel. ....; e-mail .....					
<b>DICHIARA CHE,</b> Il dispositivo, come in tabella 1.					
<b>TABELLA 1.</b>					
<b>MODELLO DISPOSITIVO</b>		<b>MATRICOLA DISPOSITIVO</b>		<b>DATA ACQUISTO</b>	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Modello:		Matricola:		Data:	
Acquistato presso .....; via .....					
n° .....; Luogo .....; Provincia .....					
Cap.....; Tel. ....; e-mail .....					
<b>Verrà installato/i da personale in possesso dei requisiti necessari in base al Regolamento (CE) n. 303/2008 F-Gas, provvederà a registrare ogni singolo dispositivo, alla Banca Dati F-Gas.</b>					
Acquirente sig.ra/sig. ....					
Luogo, .....					
Data, .....			Firma del dichiarante: _____		

Può essere richiesto ad Omi, versione pdf.

Per informazioni, rivolgersi a Omi assistenza tecnica,

tel. principale: 0039 0481 488516; Assistenza tecnica: 0039 0481 489591

E-mail: [service@omi-italy.it](mailto:service@omi-italy.it)